

**N. C.P. 10/2021 Sovraindebitamenti****TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da **CASALATI FRANCSCA**, assistito dall'avv. Marina Napolitano;

preso atto che il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 alla luce della documentazione depositata e della relazione dell'OCC;

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 comma 2 (richiamato dall'art 14 ter co. 2 l. 3/2012) non svolgendo la ricorrente attività di impresa;

preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi (dott. Andrea Mancini) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B alla luce di quando accertato dal gestore della Crisi;

considerato che come ritenuto dalla giurisprudenza condivisa da questo tribunale è possibile accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio anche nel caso di mancanza di beni mobili e immobili purché il soggetto sovraindebitato possa mettere a disposizione del ceto creditorio una porzione del proprio reddito nei quattro anni di durata della procedura;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

considerato che appare opportuno nominare quale liquidatore lo stesso gestore della crisi;

considerato che anche i beni pignorabili indicati nell'inventario redatto dal gestore della crisi debbano essere inclusi nella liquidazione dovendo il debitore ex art 14 ter l. 3/2012 chiedere la liquida-



zione di tutti i suoi beni, salva la possibilità del liquidatore di non liquidarne alcuno, ove ciò non sia conveniente per la massa dei creditori, tenuto conto del suo valore e delle spese necessarie per la sua vendita, circostanze che il liquidatore valuterà nella redazione del programma di liquidazione ex art 14 novies l. 3/2012;

tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art 14 ter comma 6 lett. b debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate e dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat;

considerato che avendo il marito della ricorrente sig. Proia Paolo reperito una occupazione percependo le retribuzioni ricavabili dalle buste paga versate in atti, ai fini della determinazione della quota di retribuzione della ricorrente da comprendere nella liquidazione del patrimonio anche di tale retribuzione debba tenersi conto;

considerato pertanto che essendo la retribuzione annua della Casalati pari a circa 16.500,00/17.000,00 euro lordi annuali (cfr. ultime dichiarazioni in atti) sia congruo indicare la somma da escludere dalla liquidazione in una somma minore rispetto a quella indicata dal gestore della crisi e comunque entro il limite massimo di 1/5 dello stipendio, dovendo comunque essere rispettato il limite di cui all'art 545 co. 4 c.p.c., come già ritenuto dal Tribunale in composizione collegiale in un precedente provvedimento;

#### **P.Q.M.**

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di da **CASALATI FRANCSA**, nata a Livorno il 05.03.1976 e residente a Livorno in via dei Carrozzeri n. 3;

- a) nomina liquidatore il dott. Andrea Mancini;
- b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;
- c) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione;
- d) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni;
- e) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la liquidità derivante dal reddito da lavoro di **CASALATI**



**FRANCSCA** fino alla concorrenza di € 1.000,00 netti mensili per 12 mesi e comunque purché la quota residua non superi la somma di 1/5 della retribuzione;

- f) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto e) e nei limiti dello stesso, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi alla ricorrente ed al liquidatore oggi nominato.

Livorno, 24 maggio 2021

IL GIUDICE  
*dott. Franco Pastorelli*

